

(N. 233)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, FABBRI** Fabio, **MINNOCCI, FINESSI** e **DI NICOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che vi si presenta per l'approvazione, trova la sua giustificazione sociale e giuridica in un fenomeno davvero inquietante che si sta verificando da quando le leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, hanno attribuito ai coltivatori di fondi, trasferiti a titolo oneroso, il diritto di prelazione e di riscatto.

Infatti, sempre più frequentemente vengono costituite società di capitali, talvolta anche di modesta entità, per la gestione di aziende agricole al fine di evitare attraverso il trasferimento delle azioni e delle quote la soggezione al diritto di prelazione e di riscatto.

In altri termini, si è venuto a creare, dietro il comodo paravento dei meccanismi societari, un mezzo di evasione del pur riconosciuto diritto costituzionale dei lavoratori alla formazione di una piccola proprietà, alla ricostituzione delle unità produttive e all'accesso alla proprietà coltivatrice secondo quanto

disposto dagli articoli 42, 44 e 47 della Costituzione.

Inoltre, attraverso lo schermo di società di capitali già esistenti o espressamente costituite, si è venuto anche a creare un caso di palese ed evidente discriminazione sia in danno dei coltivatori diretti insediati in terreni di proprietà di società di capitali o con essi confinanti, sia in danno delle stesse persone fisiche proprietarie di terreni agricoli assoggettate al regime della prelazione agraria.

Nel primo caso, vi è disparità di diritti con i coltivatori dipendenti da aziende di proprietà di persone fisiche; nel secondo, vi è disparità di trattamento tra il proprietario soggetto alla legge e chi, protetto dall'usbergo della società di capitale, può evadere le norme sulla prelazione.

Occorre, quindi, per ragioni di carattere sociale e costituzionale concedere al coltivatore, sia esso insediato o confinante, l'opportunità di divenire egli stesso titolare della azione o della quota della società di capitale, nel caso in cui il titolo venga trasferito.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il trasferimento a titolo oneroso di quote o di azioni di società, che hanno per oggetto l'esercizio di attività agricola su fondi di cui sono proprietarie, è soggetto alle disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e della legge 14 agosto 1971, n. 817, che attribuiscono ai coltivatori il diritto di prelazione e di riscatto.

Art. 2.

Il socio che intende trasferire le quote o le azioni deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di trasferimento indicando l'acquirente ed il prezzo. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni.

Qualora il socio non provveda a tale notificazione ovvero il prezzo indicato sia superiore a quello effettivamente pattuito, l'avente diritto può, entro un anno dalla annotazione sul libro dei soci del relativo trasferimento, riscattare le quote o le azioni dal nuovo titolare o da quelli eventualmente successivi.

A tal fine il legale rappresentante della società è tenuto, assumendone personale responsabilità, a notificare agli interessati l'avvenuto trasferimento entro 10 giorni dalla annotazione sul libro dei soci.